

CCXXV SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1988****Presidenza del Presidente SANNA****I n d i****del Vicepresidente MURA****I N D I C E**

Disegno di legge: "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" (381). (Continuazione della discussione):

CATTE	10819-10822
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	10820-10822
.....	10829-10835-10836
LORETTU	10820-10835
SABA	10824
MURRU	10826-10846
ISONI	10836
PULIGHEDDU	10840
DEIANA	10846

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 23 giugno 1988, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" (381)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale".

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori

1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

- a) coordinatore generale;
- b) coordinatore di servizio;
- c) coordinatore di settore.

2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad un impiegato del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale.

3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono

conferite, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra gli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o all'ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio.

4. Con la medesima procedura di cui al precedente comma sono conferite le funzioni di coordinatore di settore agli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio.

5. La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale, avuto riguardo alle attitudini al coordinamento con particolare riferimento rispettivamente all'ultimo quinquennio e all'ultimo triennio di servizio.

6. Gli incarichi di coordinatore hanno durata triennale e possono essere revocati con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

7. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

8. Ai coordinatori è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità di coordinamento la cui misura è determinata con i procedimenti e gli accordi contemplati dall'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati nove emendamenti. Gli emendamenti numero 1 e numero 20 sono stati ritirati.

Si dia lettura degli emendamenti.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Tarquini:

"Art. 1

Il terzo comma dell'articolo è sostituito dal

seguente:

"3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono conferite, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, agli impiegati del ruolo unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale o all'ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno otto anni di servizio e presciogliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale ed avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione". (12)

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Tarquini:

"Art. 1

Al quarto comma dell'art. 1 le parole "...almeno tre anni", dovranno essere sostituite con le seguenti: "...almeno cinque anni". (13)

Emendamento soppressivo parziale Catte - Tarquini:

"Art. 1

Il quinto comma dell'articolo 1 è soppresso". (14)

Emendamento aggiuntivo Loretta-Serra-Sechi-Mulas-Onida-Secci-Fadda Paolo-Tidu-Zurru:

"Art. 1

Alla fine del secondo comma, aggiungere, dopo una virgola, le seguenti parole: "che abbia almeno otto anni di anzianità di servizio". (15)

Emendamento sostitutivo parziale Loretta-Serra-Sechi-Mulas-Onida-Secci-Fadda Paolo-Tidu-Zurru:

"Art. 1

Nell'ultima riga del terzo comma la dizione "5 anni", è sostituita con le parole: "8 anni". (16)

Emendamento sostitutivo parziale Loretta-Serra-Sechi-Mulas-Onida- Secci-Fadda Paolo-Tidu-Zurru:

"Art. 1

Nella penultima riga del quarto comma, la dizione "3 anni" è sostituita con le parole "5 anni". (17)

Emendamento sostitutivo parziale Loretta-Serra-Sechi-Mulas-Onida- Secci-Fadda Paolo-Tidu-Zurru:

"Art. 1

Il quinto comma è così sostituito:

"La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale, avuto particolare riguardo alla preparazione nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione". (18)

Emendamento aggiuntivo Loretta-Serra-Sechi-Mulas-Onida-Secci-Fadda Paolo-Tidu-Zurru:

"Art. 1

Nella seconda riga del sesto comma, dopo la congiunzione, aggiungere, tra due virgole, le seguenti parole: "nel corso del triennio". (19)

Emendamento sostitutivo parziale Barranu-Casula-Muleda-Fadda Fausto:

"Art. 1

Al quinto comma sostituire il seguente:

"La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata avendo riguardo allo stato di servizio,

alla capacità professionale, alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione e alle attitudini al coordinamento". (36)

PRESIDENTE. L'onorevole Catte ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente per dire che l'emendamento numero 12 verrà ritirato. Prima di proporlo il ritiro però volevo sottolineare che esso tendeva in pratica a ripristinare in questo provvedimento di legge, con riferimento alle funzioni di coordinatore di servizio e di settore, i criteri previsti dalla legge numero 51, posto che è l'unica legge a cui potevamo fare riferimento; legge peraltro, come è noto, più di una volta contestata, di cui si afferma che è difficile l'applicazione per cui di fatto non è mai stata applicata *in toto*.

Tuttavia ci sembrava che, in assenza di altri criteri, alla "51" fosse opportuno fare riferimento, proprio per evitare errori in scelte così delicate che attengono ai vertici dell'Amministrazione regionale. Chiunque sia stato Assessore sa per esperienza quanto sia difficile governare quando si ha un direttore dei servizi (oggi saranno i coordinatori) non legittimato dall'apparato. Successivamente la Giunta stessa ha modificato il testo della Commissione riproponendo, per le scelte dei coordinatori, i criteri che la "51" prevede. Credo che sia stata una scelta opportuna, abbiamo avuto in precedenza nomine fatte in un certo modo, peraltro abolite dagli organi di controllo, e quindi l'emendamento della Giunta all'articolo 1, che in pratica ripristina i criteri della "51", può senz'altro sostituire il nostro che, dicevo, può essere ritirato. Sottolineo anche che dalla Giunta è stato presentato un successivo emendamento che sostituisce la dizione "sulla base di" con "tenuto conto", sempre per quanto riguarda la nomina dei coordinatori; novità questa che sarebbe imputabile a motivi di maggiore praticabilità nell'effettuare queste scelte. Comunque sarà la Giunta a dare una spiegazione più ragionevole di questo cambiamento.

Volevo far notare alla Giunta anche un altro problema relativo all'espressione "avuto riguardo alle attitudini di coordinamento", un problema importante visto che di coordinatori stiamo par-

lando, ma anche in questo caso è opportuno che la Giunta chiarisca meglio chi è l'organo deputato a valutare questa attitudine al comando, o comunque questa attitudine al coordinamento, cioè se è la Giunta stessa o il Comitato del personale o se pure questa è una caratteristica ricompresa in quelle condizioni previste dalla legge numero 51.

Prima di ritirare l'emendamento volevo chiedere alla Giunta di inserire in qualche modo la parte dell'emendamento, che ritiriamo, nella quale noi in sostanza chiediamo che in luogo dei cinque anni di anzianità con riferimento ai coordinatori di servizio, il termine sia aumentato a otto. Dico questo perché, mentre l'aumento del termine (cinque anni di anzianità) per accedere alla carica di coordinatore di settore è previsto nell'emendamento numero 13, quello per coordinatore di servizio è ricompreso nell'emendamento che stiamo per ritirare, quindi vorremmo che comunque gli otto anni, previsti per le funzioni di coordinatore di servizio, trovino spazio in qualche altro modo; giusto per non bloccare e interrompere la discussione dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Catte, quindi l'emendamento numero 12 è ritirato.

CATTE (P.R.I.). Sì, è ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Il problema è questo: nell'emendamento numero 12 è contenuto l'aumento dell'anzianità di servizio, da cinque a otto anni, per i coordinatori di servizio. Ora, essendo ritirato questo emendamento, è chiaro che per mantenere questa previsione bisognerebbe presentarne un altro. Ma c'è un altro emendamento che contiene la stessa indicazione, e se l'onorevole Catte fa proprio questo emendamento, che riguarda la questione che ha posto per l'innalzamento dai tre ai cinque anni per i coordinatori di settore e da cinque a otto anni per il coordinatore di servizio, la Giunta è in grado di

accettarlo.

PRESIDENTE. In pratica la richiesta dell'onorevole Catte, se la Presidenza non ha inteso male, può essere risolta con altri emendamenti che, secondo quanto diceva adesso l'assessore Barranu, sono stati già presentati.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Infatti: l'emendamento numero 16 riassorbe l'emendamento numero 12 ritirato da Catte, mentre il 13 e il 17 sono uguali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché gli emendamenti presentati a questo articolo sono numerosi io preferisco procedere con ordine.

L'emendamento numero 12 a firma Catte e Tarquini, è stato ritirato, di conseguenza anche l'emendamento numero 14, sempre a firma Catte e Tarquini, viene ritirato; la Giunta ha dichiarato che accoglie l'emendamento numero 13.

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

L. LORETTU (D.C.). Signor Presidente, vorrei capire innanzitutto come si procede considerato appunto il numero rilevante degli emendamenti. Si può parlare sull'insieme degli emendamenti?

PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 è già stato illustrato dall'onorevole Catte. La Giunta ha dichiarato di accoglierlo. Passiamo ora all'illustrazione degli altri emendamenti. Onorevole Loretto, se lei intende illustrare contemporaneamente gli emendamenti di cui è presentatore ha facoltà di illustrarli.

LORETTU (D.C.). Siccome appunto le proposte si compongono di una serie di emendamenti riguardanti lo stesso articolo, è difficile parlare di uno senza richiamare l'altro. Allora per ciò che riguarda gli emendamenti presentati oltre che da me dai colleghi del Gruppo democristiano all'articolo 1, comunico che noi ritiriamo l'emendamento numero 16 e l'emendamento numero 17; rimangono invece gli altri, il 15, il 18 e il 19.

Qual è lo spirito che ci ha mossi nel presen-

tare questi emendamenti, colleghi del Consiglio? Lo spirito è quello che abbiamo cercato di illustrare nel corso della discussione generale su questo provvedimento di legge. Noi abbiamo sottolineato, nella discussione generale, che questo provvedimento di legge non dovrebbe e non potrebbe essere altro che il provvedimento di attuazione e di specificazione delle norme già contenute nella legge numero 51, la quale ha appunto in questa materia introdotto nell'ordinamento generale norme di grande rilievo e di grande significato. La gran parte di queste norme della "51" potevano e dovevano, a nostro avviso, trovare piena applicazione da parte della Giunta già prima di questo provvedimento di specificazione e di dettaglio. Ma così in gran parte non è stato. Ma la cosa preoccupante ed inaccettabile che si coglie nel testo della Giunta è che su alcuni problemi fondamentali – quali quelli attinenti alle garanzie e ai requisiti su cui si fondano il ruolo e le funzioni dei funzionari pubblici – questo disegno di legge fa un notevole passo indietro, se non una vera e propria inversione di tendenza. Rispetto alla disciplina della "51", per quanto attiene ai criteri relativi alla nomina dei coordinatori generali, di servizio e di settore, il provvedimento infatti ne elimina alcuni che hanno l'individuazione oggettiva più consistente.

Per cui, in assenza di questi criteri la scelta della Giunta finisce per essere del tutto libera e discrezionale, o certamente molto più libera, molto più ampia, molto più discrezionale e quindi molto più soggetta a valutazioni che niente hanno a che fare con la professionalità e con la capacità del funzionario. Su questo piano noi abbiamo detto: la formulazione proposta è inaccettabile. Noi apprezziamo che – a seguito della discussione svoltasi in quest'Aula e a seguito delle critiche autorevoli venute anche in particolare su questo punto da molti esperti in queste materie ma anche da molte voci autorevoli a livello politico – la Giunta abbia finalmente preso coscienza della impercorribilità di una strada di questo genere e quindi abbia accolto l'idea di proporre – in coerenza e in concomitanza con gli emendamenti presentati da noi, ma anche da altri Gruppi – anche essa alcuni emendamenti per integrare i criteri contenuti nel testo inizialmente trasmesso al Consiglio. Quindi uno dei nostri emendamenti tendeva sostanzial-

mente a ripristinare, per la scelta dei coordinatori generali, di servizio e di settore, dei criteri obiettivamente valutabili e riconoscibili, senza inventare niente, semplicemente richiamando e riproponendo i criteri così come erano formulati nel testo della legge "51". Questo è ciò che dice sostanzialmente l'emendamento numero 18.

L'emendamento della Giunta che ci è pervenuto successivamente si pone finalmente in qualche modo su questa linea, ma insiste nell'aggiungere a questi criteri un quarto criterio che è difficilmente valutabile a priori, che è quello delle cosiddette attitudini al coordinamento, attitudini al comando, che è una terminologia un po' militaresca, nella sostanza è un richiamo alla terminologia militare in quanto le si richiedono per i caporali.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Le chiedono anche per i caporali dello Stato solo che si chiamano attitudini alle mansioni.

LORETTU (D.C.). Ma noi siamo Regione Autonoma, collega Barranu, cerchiamo di migliorare, di far tesoro anche delle esperienze degli altri. Come si fa a valutare a priori l'idoneità di una persona, il possesso da parte di una persona di attitudini al coordinamento, a priori, posto che la scelta non è detto che avvenga o debba avvenire soltanto tra chi funzioni di questo genere ha esercitato in passato; l'attitudine è una dote personale, è una dote, non è un'esperienza, non è un'attività, è una qualità intrinseca della personalità dell'individuo. Come si fa a valutarla in astratto e a priori? Io posso capire che a posteriori si possa, sulla base dell'esperienza avuta, dire che una persona non è idonea, non è capace di coordinare gli altri funzionari, non ha le attitudini per fare questo; ma a priori, come si può, Assessore degli affari generali, assumere un criterio così generico, così impalpabile e così difficile da definire e da valutare, come base per scegliere se affidare ad uno o ad altro funzionario un incarico di particolare importanza? E quale tranquillità possono avere i funzionari nel sapere che l'Amministrazione sceglierà in base a criteri assolutamente generici e discrezionali come questi?

Noi crediamo quindi che sia davvero più op-

portuno, più serio, più responsabile, più garantista per tutti e più utile quindi per i funzionari, per la struttura burocratica e per l'amministrazione nel suo complesso (perché cioè possa organizzarsi ed agire con quei criteri di imparzialità, di correttezza, di trasparenza che sono necessari e che le sono richiesti) tornare ai criteri indicati nella legge numero 51. E aggiungerei, come ultima considerazione, che l'introduzione aggiuntiva di questo quarto così generico criterio rischia anche di condurre la Giunta regionale su una strada pericolosa sotto il profilo della funzionalità; nel senso che la motivazione che essa sarà chiamata a dare - essa Amministrazione - nei provvedimenti di nomina quando dovrà richiamare un criterio così generico credo troverà notevoli ostacoli. Inoltre credo troverà notevoli difficoltà a motivare, anche di fronte agli organi di controllo, scelte basate su criteri di questo genere che, inevitabilmente, signor Presidente, non potranno non offrire, a parte ogni altra considerazione, occasione per un contenzioso senza fine che non gioverà né ai funzionari né all'Amministrazione.

Perché allora vogliamo insistere su criteri così generici, sperando di avere mano libera, finendo probabilmente per creare un danno e per non raggiungere neppure il risultato sperato, se questo risultato fosse il vero obiettivo di questa scelta? Perciò io chiederei all'Assessore di riconsiderare il problema con serenità, con attenzione, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei criteri di scelta della dirigenza; questo sì è certamente uno dei punti qualificanti e decisivi dal momento che le scelte già compiute, e che dovevano essere date per acquisite con la "51", oggi sono state in qualche modo, proprio dalla Giunta, rimesse in discussione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Per far proprio, a nome del Gruppo repubblicano, l'emendamento numero 16.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 16 a firma dei consiglieri democristiani viene, a termini di Regolamento, fatto proprio dall'onore-

vole Catte, quindi rimane in piedi.

Ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Forse potrei, in sede di pronunciamento su tutti gli emendamenti, illustrare contemporaneamente anche i miei.

PRESIDENTE. Siamo in questa fase onorevole Barranu, lei può intervenire.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo 1 (io credo che tutta la legge sia delicata, ma in particolare ritengo che questo articolo sia quello più delicato) noi come Giunta regionale abbiamo già effettuato, come è noto, una grossa parte delle nomine applicando la legge "51"; in generale non sono sorti problemi, ma laddove sono sorti evidentemente le motivazioni non sono state ritenute sufficientemente valide, e di conseguenza abbiamo potuto valutare sulla base dell'esperienza concreta caso per caso. Io concordo con l'onorevole Loretto circa il fatto che quanto più si cerca la discrezionalità in materia di nomine, tanto maggiori sono i rischi di ricorsi perché è più difficile la mutilazione del provvedimento stesso, sebbene la nostra Regione abbia, sia con la "51" che con questa legge, rispetto ad altre Regioni e rispetto allo stesso Stato, dei meccanismi di formulazione dei provvedimenti e delle sedi di formulazione dei provvedimenti abbastanza articolati. Infatti andiamo dalla presentazione delle schede a cura di tutti i funzionari che hanno titolo, dalla presentazione di schede sottoscritte dai dirigenti dei servizi di tutti gli uffici dai quali gli stessi funzionari dipendono e dalla proposta dell'Assessore competente sino al parere del Comitato per il personale e alla delibera di Giunta, quindi il procedimento ha più sedi di confronto.

Uno dei problemi che però è sorto per esempio nell'esperienza recente delle nomine già effettuate dalla Giunta è questo: in quasi tutte le schede predisposte dai dirigenti degli uffici sui singoli fun-

zionari aventi titolo ad essere comparati per le nomine si fa cenno anche, per esempio, all'attitudine al coordinamento; ciò perché ciascun funzionario oltre che avere svolto le funzioni proprie (istruzioni di pratiche e così via) ha svolto, seppure in modo più o meno ufficiale, delle funzioni di dirigenza o ha avuto la possibilità di essere valutato per le questioni attinenti aspetti di coordinamento. Del resto, come prevede la "51", noi non abbiamo a che fare con tutti i funzionari direttivi quando si procede alle valutazioni per le nomine, ma dobbiamo valutare funzionari che hanno già una certa anzianità e quindi funzionari le cui capacità - come dire - sono state in linea generale valutate e questo vale anche per la capacità professionale. Cioè: così come può essere in qualche misura discrezionale, e può apparire eccessivamente aleatorio, valutare l'attitudine al coordinamento, anche valutare la capacità professionale senza avere dei parametri interni potrebbe portare ad incorrere negli stessi rischi.

In realtà il problema vero che noi abbiamo è quello dello scarso legame - ne parlavamo stamane - tra l'incarico e la responsabilità dell'incarico, per cui appunto le comparazioni sono rese estremamente difficili perché tutti sono allo stesso livello. Prima esisteva nella pubblica amministrazione la possibilità della valutazione attraverso lo strumento delle note di qualifica che è stato giustamente abolito per l'aspetto autoritario che in esso era presente, ma non è stato sostituito da altri parametri di valutazione in qualche misura oggettivi. D'altro canto occorre superare anche un limite che viene alla legge numero 51, una sorta di contraddizione laddove si parla di "scelta" da un lato e "sulla base" dall'altro lato. Ritengo si debba introdurre un nuovo meccanismo - non credo possa essere quello del cosiddetto merito comparato - per la nomina dei dirigenti, cioè in sostanza si tratta di predisporre una sorta di graduatoria per punteggio; ma credo che questo contrasti con tutta la visione che ormai da anni è vigente e che individua il ruolo direttivo non più come conclusione di una carriera ma invece come ruolo con caratteristiche specifiche. Ed è tanto vero questo che nella legge di modifica della "51" (la prima che è stata approvata, la numero 6) si è concordato, in applicazione di contratto, di istituire - e anche di questo

si parlava proprio stamane - due livelli direttivi superiori, il più rilevante dei quali, la nona qualifica, è composto da un solo profilo, chiamato profilo dirigenziale, senza nessuna distinzione settoriale, diciamo, proprio per valorizzare al massimo l'aspetto relativo alle capacità dirigenziali.

Del resto è noto che sia nella pubblica amministrazione statale sia nella pubblica amministrazione di molte Regioni si prevede che una parte dei dirigenti, dei ministeri o degli assessorati, vengano assunti con contratto a termine sul mercato, come si dice, per particolari profili, così come avviene nelle aziende private. Ovviamente questo avviene nei Ministeri e in varie Regioni d'Italia con parametri diversi, per esempio si va dal 20 per cento della Toscana a percentuali più ridotte per altre Regioni (non ricordo esattamente quali). Anche noi lo abbiamo proposto con un disegno di legge relativo ai concorsi; cioè si prevede tale assunzione con una percentuale equilibrata quale quella del 10 per cento degli appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Allora, tenuto conto delle osservazioni di studiosi che hanno parlato anche in un recente convegno e tenuto conto della discussione che è avvenuta anche in Consiglio, la Giunta regionale ha appunto riformulato l'emendamento in modo tale da ricomprendere la sostanza della formulazione della "51" allargando, ma non per renderli più discrezionali, i parametri di valutazione. E' evidente che se qualcuno di questi criteri fosse valutato per il 50 per cento, per il 60 per cento, credo che qualunque Tribunale amministrativo casserebbe il provvedimento, ma se l'attitudine al coordinamento assieme allo stato di servizio, alla preparazione nelle materie di competenza specifica e così via sono conteggiati nella motivazione in modo equilibrato, come deve essere, io credo che non ci sia nessun rischio di discrezionalità.

Devo esprimermi anche su un altro emendamento della Democrazia Cristiana, non ricordo quale, mi pare sia il numero 15. La Giunta non lo accoglie per una ragione molto semplice: la D.C. ha ritirato l'emendamento numero 16 e l'emendamento numero 17, cioè quelli relativi all'anzianità per i coordinatori di servizio e per i coordinatori di settore, mentre ha lasciato quello relativo ai coordinatori generali. E' un emendamento che intro-

durrebbe una disparità di trattamento perché, come è noto, la qualifica dirigenziale è composta di 90 posti in organico. Di questi: 18 sono i vecchi direttori dei servizi più il segretario generale e il direttore della ragioneria, 37 sono da occupare con la mobilità verticale cioè con il sistema concorsuale che è in atto e 35 sono attribuiti a esterni in quanto vincitori di concorso; questo è già previsto nel contratto dei dipendenti regionali. Se noi approvassimo l'emendamento numero 15, e introducessimo il principio che ci vogliono otto anni per poter essere nominati coordinatori generali, si creerebbe una disparità di trattamento tra membri della stessa qualifica. Non solo, ma siccome per esempio la nona qualifica non è presa in considerazione per la nomina di coordinatore di settore, paradossalmente potrebbe accadere che uno che ha vinto il concorso da esterno per entrare nella qualifica dirigenziale, e quindi che è considerato dirigente ai massimi livelli, non potrebbe neppure essere preso in considerazione per essere nominato coordinatore di settore.

Concludendo, la Giunta non accoglie gli emendamenti numero 15 e 18 mentre concorda con gli emendamenti numero 16 e 19 ed ovviamente sul proprio.

PRESIDENTE. Allora sono stati ritirati gli emendamenti numero 12 e 14; l'emendamento numero 16 ritirato dal Gruppo democristiano è stato fatto proprio dall'onorevole Catte. Sono stati ugualmente ritirati il 17 ed il 20. La Giunta dichiara di accogliere l'emendamento numero 16, il numero 19 ed il 13.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Io parlo prima di tutto sull'emendamento numero 13 a firma Catte e sull'emendamento numero 16 da noi ritirato e fatto proprio dall'onorevole Catte; poi passerò ad altri argomenti. Questo per essere schematico e comprensibile al massimo.

Cosa dicono questi emendamenti proposti? Che per un funzionario coordinatore, posto che sia nella fascia dirigenziale, occorre che vanti un servizio di almeno 8 anni per essere nominato coordinatore di servizio (emendamento numero

16) e di almeno 5 anni per essere coordinatore di settore (emendamento numero 13). La Commissione aveva richiesto una anzianità di servizio rispettivamente di cinque anni per essere nominati coordinatore di servizio e di tre anni per coordinatore di settore. La Giunta, nel testo originario che aveva proposto alla Commissione, non aveva messo nessuna anzianità di servizio; posto che un funzionario fosse nella fascia dirigenziale prevista poteva essere nominato qualunque fosse la sua anzianità di servizio.

Quindi noi abbiamo un *escalation*; mi meraviglio che non ci sia qualche altro emendamento che porti ancora più su l'anzianità. Siamo partiti da una proposta della Giunta con zero anni di servizio, la Commissione ha ritenuto di dover introdurre una modifica con la previsione di un minimo di anzianità, adesso arriva un emendamento (ovviamente è una materia opinabile e io ho il massimo rispetto per una opinione diversa dalla mia quale quella espressa da alcuni nostri colleghi, con questi emendamenti) che eleva ancora di più il periodo di anzianità necessario per le nomine oggetto della discussione (stiamo parlando in termini più tecnici che politici perché non credo che ci siano grandi discorsi politici dietro questi fatti).

A me sembra che stiamo passando da un estremo all'altro; io penso che tutte le proposte siano motivate, ma vorrei sapere come mai la Giunta dopo aver proposto zero anni di anzianità, addirittura accoglie un emendamento che richiede una anzianità di ben otto anni per il coordinatore di servizio e di cinque anni per il coordinatore di settore, rifiutando così la proposta della Commissione - penso anch'essa motivata - la quale aveva ritenuto di inserire una anzianità di servizio intermedia, sufficientemente selezionatrice, sufficientemente capace di dare un filtro, cioè cinque anni per coordinatore di servizio e tre anni per coordinatore di settore, fermi restando i criteri di scelta previsti al 5° comma. Questi criteri per la scelta riguardano lo stato di servizio, la capacità professionale, la preparazione nelle materie di competenza della struttura di destinazione, e infine l'attitudine al coordinamento; quindi una vasta gamma di criteri su cui basarsi.

D'altra parte tutto questo però si scontra, nel contesto dell'articolo, con la proposta della Giunta

di non richiedere nessuna anzianità di servizio per la nomina a coordinatore generale: questa è una contraddizione interna. Ci dovrebbe essere da parte di chi fa le proposte una certa linearità di indirizzo, invece, ripeto, per essere nominati coordinatori di servizio o di settore ci vuole una super anzianità (io la chiamo così, so che è la mia opinione, che non è condivisa da tutti i colleghi, ci sto ragionando sopra, ciascuno può sostenere le sue opinioni, che possono o meno essere condivise dagli altri componenti del Gruppo, io non sto parlando del Gruppo della Democrazia Cristiana, il quale peraltro ha ritenuto di dover ritirare alcuni suoi emendamenti, accettando così il testo proposto dalla Commissione, con la motivazione che erano sufficienti i filtri in esso previsti), mentre per essere nominati coordinatori generali di un Assessorato potrebbe non esserci necessità di nessuna anzianità perché, si dice nel contratto, è prevista l'assunzione anche di esterni.

Quindi, dal momento che gente senza nessuna anzianità, in base al contratto – che è tutto da interpretare però onorevole Barranu – può fare il coordinatore generale, io mi chiedo allora a che titolo voi chiedete non cinque, come chiedeva la Commissione, ma ben otto anni di servizio per fare il coordinatore di settore, non tre ma ben cinque anni di servizio per fare il coordinatore di servizio? Qui non c'è una coerenza di logica e di impostazione e questi sono rilievi che io faccio per quello che essi valgono sul piano della razionalità e della logicità, se non valgono si dimostri il contrario, se valgono hanno diritto ad una risposta, perché non credo che si possa ad un certo punto dire che coordinatore generale sia meno di coordinatore di servizio o coordinatore di servizio meno di coordinatore di settore, non vedo questa disparità. A me sembra, ovviamente nell'opinabilità della questione, con tutte le implicazioni che essa comporta – perché ogni scelta ovviamente ha il pro e il contro – che la linea della Commissione fosse sufficientemente apprezzabile sul piano di una medianità di criteri che venivano ponderati e quindi privilegiati, cioè non nessun rilievo all'anzianità, come era nella prima proposta della Giunta, non un eccessivo rilievo all'anzianità come in questa proposta, ma un minimo di anzianità.

E vengo al merito: sì è vero, l'anzianità com-

porta necessariamente, o presuppone, un maggior arricchimento della capacità professionale, ovviamente dello stato di servizio, della preparazione nelle materie di competenza della struttura di destinazione, e una maggiore sensibilità nel dimostrare attitudini al coordinamento – tutti i criteri di cui parla l'articolo 5 – però, onorevoli colleghi, con questa norma noi stiamo determinando un privilegio che si rivolge esclusivamente ai più anziani di servizio e non stiamo incoraggiando le nuove leve dell'amministrazione. Mi spiego meglio: con la norma della Commissione noi non stavamo facendo torto a nessuno, cioè la norma della Commissione non faceva torto ai più anziani che rimanevano in qualche modo preferenziati nei criteri dell'articolo 5, e allo stesso tempo dava una *chance*, come si dice nel nostro mondo culturale, anche ai giovani che, dopo cinque anni di anzianità potevano dimostrare di saper reggere un servizio. Lasciamo loro questa *chance*, nel confronto probabilmente andrà avanti quello di maggior anzianità, ma non tagliamoli fuori prima. Certo, noi ci troviamo con funzionari e impiegati che negli ultimi anni non sono stati assunti tutti con la tradizionale prassi di assunzione nel pubblico impiego, parlo per esempio di quelli della "285", che per la loro forma di inserimento nella nostra pubblica amministrazione possono avere una sorta di peccato originale, però non possiamo mica fare impiegati e funzionari di serie A e di serie B; ormai tutti, anche quelli, si sono inseriti nella struttura regionale, stanno lavorando, hanno diritto a che il loro stato di servizio, le loro capacità professionali, la loro preparazione, le loro attitudini vengano valutate e non che si metta la barriera così altamente artificiosa e così rigorosa di una anzianità, a mio avviso, eccessiva.

Ecco, io ritengo di aver illustrato – forse con motivazioni anche personali – il senso del ritiro degli emendamenti numero 16 e numero 17. Di conseguenza, noi esprimiamo nei confronti dell'onorevole Catte, che fa proprio l'emendamento numero 16 e con l'emendamento numero 13 ripropone la sostanza del nostro emendamento numero 17, un non consenso ritenendo che, di fronte ad altre motivazioni e argomentazioni che possono farsi, abbia più logica e più peso quanto noi stiamo dicendo, sempre in termini ovviamente di posizio-

ne di parte.

Per quanto riguarda il nostro emendamento numero 15, a fronte di una proposta di una certa anzianità di servizio per i coordinatori di servizio e di settore, a maggior ragione noi sottolineiamo che non si può ipotizzare un coordinatore generale senza nessuna anzianità di servizio, anche se, per contratto, sono stati ipotizzati concorsi che possono far accedere direttamente alla fascia dirigenziale degli esterni, senza la trafila della crescita per promozioni successive. Va bene, questi signori vengono nella nostra amministrazione, saranno persone molto competenti, perché certamente se vinceranno questi concorsi che li portano subito a livello dirigenziale avranno le loro capacità, le loro esperienze, ma come si fa ad ipotizzare che questi dopo essere assunti, anche se a livello dirigenziale, possano fare subito i coordinatori generali di un Assessorato? Come pensiamo che possa reagire l'apparato burocratico di cui vogliamo la massima collaborazione, la massima comprensione? Vogliamo stare con i piedi per terra? Come si inserirà in un Assessorato questo coordinatore generale con zero anni di anzianità con dei colleghi che in quell'Assessorato per stato di servizio, per capacità professionale, per preparazione nelle materie di competenza della struttura, per esperienze precedenti anche di coordinamento, si vedono così improvvisamente non considerati? Saranno disposti ad una collaborazione serena?

Tutto questo è una valutazione realistica delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che una valutazione giuridica, nel senso più profondo dell'equità. Non mi sembra che possano questi coordinatori generali di assessorato esprimere il meglio non avendo precedenti esperienze nella struttura specifica dell'Amministrazione regionale, non conoscendo tutta la realtà dell'Amministrazione, tutta la realtà della struttura, tutta la realtà anche umana e culturale, tutto quel patrimonio e quel bagaglio di esperienze, di rapporti e di consuetudini, di prassi, di metodologie che necessariamente sono il substrato di ogni attività amministrativa. Ecco perché noi manteniamo l'emendamento numero 15 in cui chiediamo che siano previsti otto anni di anzianità di servizio, perché un funzionario del massimo livello venga nominato coordinatore generale.

In ogni caso, e ho concluso onorevoli colleghi, a me sembra che in questa materia noi non possiamo non rifarci a dei criteri obiettivi che siano equilibrati nell'insieme della struttura della norma, criteri anche che diano un senso, al di là di quelle che possono essere le spinte e le pressioni particolari, ad una soluzione, la più mediana, la più equilibrata possibile, sapendo che soluzioni radicali in un senso o nell'altro determineranno poi delle risonanze e delle ripercussioni non favorevoli in un'amministrazione snella ed efficace. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io cerco di procedere, signor Presidente, onorevoli colleghi, con un certo ordine partendo dagli emendamenti per poi fare qualche valutazione di ordine politico sull'articolo 1. Devo dire subito che mi ha sorpreso l'affermazione dell'Assessore, ancorché confortata dalla dimostrazione che è previsto in legge, che per essere coordinatori regionali si può accedere anche mediante un concorso pubblico. Non solo concordo con la tesi illustrata dall'onorevole Saba, ma cercherò di aggiungere qualche elemento che la rafforzi, alla luce non solo di giuste valutazioni, per poter accedere a quel grado dirigenziale, ma anche alla luce di un'esperienza che deriva da una vita vissuta nella pubblica amministrazione (esperienza che non può essere negata). E allora, onorevole Barranu e onorevoli colleghi, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche che si devono qualificare come serie e responsabili in quanto devono soddisfare in via diretta le esigenze della collettività (c'è anche l'amministrazione indiretta che comunque è regolamentata con la stessa severità, anzi forse maggiore sotto certi aspetti, di quanto lo sia l'amministrazione diretta) per essere considerati dei bravi e qualificati dirigenti sappiamo che non è mai pensabile non fare riferimento alla capacità, all'esperienza, al merito.

L'onorevole Barranu ha anche detto che le note di qualifica si devono eliminare perché erano autoritarie; io non sono d'accordo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari*

generali, personale e riforma della Regione. Sono già eliminate.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sì, sì sono già eliminate. Ma allora io dico che le note di qualifica sono state eliminate in virtù della demagogia degli incompetenti, dei qualunquisti, degli ignoranti presenti nell'amministrazione pubblica; tant'è che oggi l'amministrazione pubblica, va a rotoli. Abbiamo dei dirigenti nella amministrazione - non me ne vergogno, mi dispiace però devo dirlo - ignoranti, che non distinguono i requisiti necessari per una determinata prestazione da quelli per un'altra; questo succede anche nello Stato a livello ministeriale.

Io faccio riferimento alle note di qualifica, pur sapendo che non si possono riproporre, per ribadire il concetto espresso dall'onorevole Saba, cioè le note di qualifica sono in pratica la risultante di più elementi (cinque, otto o dieci a seconda delle diverse amministrazioni) che devono qualificare il funzionario durante l'arco della sua carriera nelle varie fasce, come le definiscono oggi.

E quali sono questi elementi? Eccoli: valore intellettuale, capacità professionale, senso della disciplina, valore culturale, attitudini a un determinato ruolo.

Senta, onorevole Barranu, vorrei che lei prestasse a me un po' di attenzione, dato che io ne sto dedicando al suo settore, altrimenti chiudo l'intervento e buona notte. Io sto cercando di richiamare l'attenzione dell'Assessore su questa legge che è un pasticcio!

Chiedo scusa. Stavo dicendo che qui arrivati ad un certo punto bisogna distinguere, a livello di competenza, anche i ruoli ...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Murru, ai fini dell'economia della discussione e anche del suo ragionamento, l'onorevole Catta (non poteva naturalmente toglierle la parola) poc'anzi, ha comunicato alla Presidenza che ritira l'emendamento numero 13 e anche l'emendamento della D.C. che aveva fatto proprio. Prego onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io continuo il mio intervento perché lo ritengo utile ai fini della di-

scussione. Desidero che agli atti rimanga che le osservazioni fatte dal sottoscritto e dagli altri colleghi non siano peregrine. Volevo dire, Assessore, che nell'Amministrazione regionale i compiti svolti dai funzionari sono attinenti ai servizi (come in qualsiasi altra amministrazione) relativamente ai diversi ruoli, ruolo amministrativo o ruolo tecnico e ripartiti a seconda della professione (tecnici, ingegneri, geometri, avvocati, medici e così via dicendo); ciò significa che il tutto è informato al criterio della competenza, della capacità, del valore professionale.

Assumendo mediante concorso - è sbagliata la legge, è una legge demagogica - il coordinatore generale, e quindi accedendo direttamente a tale carica (io ho scritto nelle mie note "scavalcando addirittura le anzianità"), viene a mancare del tutto il rapporto di fiducia con l'amministrazione.

Questo è assurdo! I funzionari che sono in corsa per la carriera subiscono un torto in quanto si mortifica la loro aspirazione. Non credo che sia utile all'amministrazione precludere a costoro ogni possibilità di accedere alla carica di coordinatore generale perché in questo modo si demoralizzano e certamente la loro prestazione anziché essere dieci su dieci sarà cinque su dieci o sarà quattro su dieci. In definitiva a perderci sarà l'amministrazione stessa, sarà il servizio offerto.

Non credo infatti che un uomo, anche se il migliore, il più capace, con una memoria di ferro come Pico della Mirandola, potrà avere mai quell'esperienza e quella fiducia da parte dell'amministrazione nel primo giorno di assunzione. Ecco perché io mi sento di condividere in pieno le tesi del collega Saba che ritengono necessario prevedere un minimo di anzianità in quanto si tratta di accedere all'ultimo grado della carriera, quindi ad un posto di responsabilità tale che non deve assolutamente compromettere la buona funzionalità organizzativa dell'amministrazione.

Allora tenga conto, Assessore, di queste osservazioni modeste ed umili; bisogna valutare le persone prima di collocarle in posti di responsabilità, non si può agire come nella scuola - lasciatemelo dire - dove si promuove "a carrettoni" come dicono gli insegnanti. Sì, le note di qualifica sono state annullate, abrogate perché autoritarie, ma non è questo il discorso. Sapete in base a quali

criteri informativi venivano stilate? Le note di qualifica venivano stilate dal capo settore, andavano al capo reparto, al direttore, all'ispettore fino al direttore generale in base alla competenza e alla conoscenza. Faccio un esempio: quando venne un ispettore per cercare di declassare un collaboratore del mio reparto, io sono intervenuto, assumendomi le responsabilità che mi competevano, perché quell'impiegato fosse valutato quanto effettivamente valeva. Quindi le note di qualifica non erano qualunquistiche, ma erano basate su una serietà, su una capacità, su una giusta valutazione del servizio espletato man mano negli anni. Le note di qualifica, per ogni categoria, prevedevano diversi gradi: insufficiente, sufficiente, buono e ottimo. Si poteva poi passare eventualmente da una categoria all'altra mediante concorsi interni, basati su effettive valutazioni.

Quindi questo mio richiamo, caro Assessore, mi scusi la presunzione, se può deve essere tesoreggiato per fare in modo che gli ingranaggi dell'amministrazione regionale possano garantire ottime prestazioni a livello dirigenziale. Perché, caro Assessore, se vogliamo effettivamente riformare la Regione dobbiamo procedere anche ad una revisione e ad una rivalutazione del personale.

Io vorrei che l'onorevole Pubusa mi spieghi (a me è sembrato strano, vedete io stanotte mi sono voluto rivedere tutta la normativa relativa al pubblico impiego, e ho letto l'articolo 8, ci tornerò brevemente, ma intanto lo annuncio adesso) perché nella legge, per quanto riguarda il grado dirigenziale, si fa richiamo alla tempestività, alla regolarità e alla trasparenza delle procedure da seguire nell'espletamento delle proprie mansioni. Che cosa significa il richiamo alla trasparenza? Perché il funzionario non svolge il suo compito con trasparenza, con tempestività, con regolarità? Mi dovete spiegare perché si fa richiamo più volte, nelle relazioni e anche in Commissione ma nell'articolo più marcatamente, alla trasparenza, alla regolarità e alla competenza.

E' implicito che un funzionario quando accede alla pubblica amministrazione, in virtù di un concorso, deve avere queste doti; all'atto del primo contatto con l'amministrazione gli si presenta una specie di regolamento di comportamento. Evidentemente sono sorti dei dubbi riguardo al

passato. Esistono motivi occulti o reconditi per evidenziare tale esigenza? Se ciò è vero, caro Assessore, si parli, si citino i casi della eventuale irregolarità, della mancata tempestività e soprattutto della non trasparenza nelle procedure da seguire, come è detto nella relazione. Si dica dove, se ci sono state, se sono riscontrate queste carenze; o se ci sono stati errori, errori gravi intenzionali o non intenzionali; si dica infine se i funzionari siano stati scientemente coinvolti in queste irregolarità e nella non trasparenza nello svolgimento delle loro funzioni.

Diversamente sorge il dubbio, caro Assessore, che vi siano stati casi di favoritismo, di eventuale corruzione, di inadempienze volute o anche comandate attraverso il vincolo della propria coscienza. Tutto ciò è possibilissimo anche in costanza della logica della politicizzazione dell'attività amministrativa, della lottizzazione e quindi della corruzione, visti gli esempi che ci giungono dall'alto ovvero dai ministeri. La vita nazionale è piena di questi scandali, tutti i giorni. La tempestività, la regolarità e la trasparenza nello svolgimento del compito affidato ai funzionari sono le prime regole, come ho detto prima, di ordine morale e giuridico da conoscere e rispettare fin dall'atto di assunzione in qualsiasi rapporto di pubblico impiego.

Mi volete spiegare allora che cosa si cela sotto questa sottolineatura? Se l'avete detto, e ribadito anche nell'articolo 8, evidentemente ci deve essere qualche ragione; allora dovete parlare. Queste sono valutazioni politiche che io ho il dovere morale prima di tutto di sottoporre al Consiglio, all'Assessore e ai responsabili della Giunta regionale. Si devono dire queste cose per impedire che ci siano nuovi casi di corruzione (nella vita della Regione sarda ve ne sono stati a iosa) e per evitare che si prosegua sul piano inclinato della strada sbagliata che non mi pare vada a vantaggio di una efficiente amministrazione. Ecco perché solo attraverso una severa qualificazione e una data anzianità di servizio il rapporto di lavoro diventa anche un rapporto di fiducia. Secondo me, per accedere alla carica di coordinatore generale, sono pochi anche gli otto anni proposti in un emendamento, perché tanta deve essere l'esperienza, e soprattutto ci deve essere una selezione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

(Segue MURRU) Ma, tolte le note di qualifica, su quali elementi valutate la capacità e quindi l'idoneità a ricoprire quel ruolo? Le si chiami note di qualifica, li si chiami apprezzamenti, li si chiami rapporti informativi, su certi elementi dovete pur basare la qualificazione di questo dirigente generale. Ci torneremo semmai quando parleremo dell'articolo 8.

Per concludere le osservazioni su questi emendamenti (a me dispiace che l'onorevole Cate abbia ritirato il suo, evidentemente non deve essere stato sufficientemente attento alla discussione che abbiamo fatto), ritengo che gli onorevoli Loretto e Saba abbiano centrato il problema, per cui nel confermare tutto ciò che abbiamo detto per quanto riguarda l'articolo 1, noi ribadiamo il concetto della selezione basata sui criteri informativi che abbiamo enunciato. Salvo riprendere la discussione sugli altri articoli, per il momento io ho terminato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Scusate, ma chiedo su questo articolo e sui relativi emendamenti un momento di sospensione. Se il Consiglio è d'accordo potremmo passare all'articolo successivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2**Nomina dei sostituti**

1. Al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione ed entro trenta giorni dalla relativa nomina si provvede alla

nomina dei sostituti per le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente, come in appresso:

a) per il coordinatore generale, tra i coordinatori di servizio del ramo dell'amministrazione;

b) per il coordinatore di servizio, tra i coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato;

c) per il coordinatore di settore, tra gli altri coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato.

2. Qualora ulteriori circostanze di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente avessero a verificarsi nei confronti dei sostituti nominati ai sensi del precedente comma, le relative funzioni di coordinamento sono interinalmente assunte dal coordinatore generale e, nel caso in cui le ragioni ostative lo riguardino, dal suo sostituto.

3. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, l'incarico di coordinamento è sospeso per il tempo eccedente detto periodo, con esclusione del diritto alla relativa indennità. In tale circostanza ai coordinatori che svolgono le funzioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) del primo comma è attribuita una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra quella spettante al coordinatore sostituito e quella in godimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3**Ambiti di competenza dei componenti della Giunta e dei coordinatori**

1. I componenti della Giunta regionale esercitano la direzione politica, indicano gli obiettivi da raggiungere, definiscono le relative scale di priorità, emanano le direttive generali e di massi-

ma per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verificano i risultati conseguiti, chiamano a risponderne i coordinatori. Partecipano, qualora lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio dei servizi e dei Comitati di servizio senza diritto di voto.

2. Ai componenti della Giunta regionale sono comunque riservati gli atti di alta amministrazione.

3. Compete ai coordinatori, secondo il ramo di amministrazione e nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale tra i livelli di coordinamento, la titolarità delle scelte operative conseguenti agli atti ed alle direttive di cui ai precedenti commi, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi indicati dal componente della Giunta regionale, garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione secondo i principi della legalità, dell'efficacia, della tempestività e dell'economicità della gestione.

4. Nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, i coordinatori generali e di servizio si avvalgono dell'ausilio, rispettivamente, del Consiglio dei servizi e del Comitato di servizio, al fine di acquisire motivato parere nelle materie di cui agli articoli 14, esclusa la lettera e), e 15 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Barranu-Morittu-Mannoni-Satta:

"Art. 3

Il secondo e il quarto comma sono soppressi".
(21)

Emendamento sostitutivo parziale Barranu-Carta-Muledda:

"Art. 3

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal

seguente:

1. I coordinatori esercitano le funzioni sotto la direzione politica del componente della Giunta regionale dal quale dipendono che indica gli obiettivi da raggiungere, definisce le relative scale di priorità, emana, anche con riferimento alle singole leggi da applicare, le direttive generali e di massima, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica i risultati conseguenti, può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione". (30)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare gli emendamenti.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione prima l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Delega delle attribuzioni del componente della Giunta e delega delle funzioni dei coordinatori

1. Oltre alle attribuzioni loro spettanti ai sensi della presente legge, i coordinatori esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate in tutto o in parte, con propri decreti, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori.

2. Non sono comunque delegabili ai coordinatori le attribuzioni che la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, assegna al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, fatta eccezione per quelle indicate dalla lettera h) dell'articolo 2 e dalle lettere c) e h) dell'articolo 6 della legge medesima.

3. Il coordinatore di settore esercita altresì le attribuzioni di cui alle lettere f), g), h), i), l) dell'articolo 15 che il coordinatore di servizio deleghi in tutto o in parte, con proprio decreto, previa autorizzazione del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione.

4. I decreti che dispongono la delega sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Responsabilità dei coordinatori

1. Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

2. In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta regionale o dall'Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

3. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

a) ai coordinatori di servizio e di settore dal coordinatore generale;

b) ai coordinatori generali dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, a seconda delle rispettive competenze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori

1. I provvedimenti adottati dai coordinatori, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta medesima e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono contestualmente comunicati, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, con le modalità stabilite nello stesso decreto.

2. Fino all'emanazione di detto decreto i coordinatori sono tenuti a comunicare al componente della Giunta regionale competente, contestualmente alla loro adozione, gli atti disposti nell'esercizio delle attribuzioni proprie e delegate.

3. Tutti gli atti adottati dai coordinatori di servizio e di settore sono comunicati al coordinatore generale del competente ramo dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori possono adottare d'ufficio, ciascuno per il ramo di propria competenza, le seguenti decisioni sugli atti dei coordinatori generali:

a) la revoca o la riforma per motivi di merito entro 40 giorni dall'emanazione;

b) l'annullamento in ogni tempo per vizi di legittimità;

c) la revoca o la modifica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dei provvedimenti di concessione di durata pluriennale rinnovabili o prorogabili.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori adottano le decisioni di cui al comma precedente verso gli atti emanati dai coordinatori di servizio o di settore su proposta dei coordinatori generali competenti.

3. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori di cui ai precedenti commi sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinatore che ha emanato l'atto.

4. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del suo Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu-Mannoni-Morittu-Satta:

"Art. 7

Viene ripristinato il testo del proponente:

Art. 7

Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno facoltà di disporre d'ufficio, entro 40 giorni dall'emanazione, la revoca o la riforma, per motivi di merito, degli atti emanati dai coordinatori. Essi, in sede di autotutela, hanno facoltà di procedere all'annullamento degli atti emanati dai coordinatori, in ogni tempo per vizi di legittimità. Parimenti hanno facoltà di revocare o di modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, rinnovabili o prorogabili, adottati dai coordinatori.

2. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori di cui al precedente comma sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinatore che ha emanato l'atto.

3. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del suo Presidente". (22)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento la Giunta regionale determina, qualora non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, l'unità organizzativa responsabile della sua conduzione ed eventualmente dell'adozione del provvedimento

conclusivo, nonché il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro il quale esso deve concludersi, ed il personale necessario.

2. Il coordinatore dell'unità organizzativa responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario o impiegato addetto all'unità la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento, nonché dell'adozione dell'eventuale provvedimento conclusivo, entro i termini fissati ai sensi del precedente comma.

3. Le disposizioni organizzative e procedurali di cui al primo e secondo comma sono rese pubbliche.

4. L'indicazione della persona responsabile del singolo procedimento è comunicata agli interessati all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento o, in ogni caso, a richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Fino a quando non saranno state individuate le unità organizzative ed indicate le persone responsabili, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo l'ufficio competente per materia ed il funzionario ad esso preposto.

6. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indice le conferenze di servizi ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche regionali. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per

tutte le amministrazioni regionali convocate ed il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti;

d) partecipa alle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al primo comma, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

7. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.

PRESIDENTE. La Giunta ha chiesto di sospendere l'esame dell'articolo 8. Se non vi sono opposizioni, sospendiamo l'articolo 8.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Serra Pintus.

SERRA PINTUS (D.C.). Sì, l'articolo è sospeso, però io già da ieri ho posto un quesito ben preciso su questo articolo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Ha risposto in apertura di seduta stamattina il Presidente.

SERRA PINTUS (D.C.). Ah, ecco, io ero assente, grazie.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Attribuzioni del coordinatore generale

1. Il coordinatore generale garantisce la coerenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi politico-programmatici, formulando proposte sulle iniziative necessarie, quando queste rientrino nell'ambito della sfera politica.

2. In rappresentanza del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, può essere delegato a presiedere gli organi collegiali dell'amministrazione o a parteciparvi, fatta eccezione per le sedute della Giunta regionale e dei dipartimenti.

3. Per il perseguimento degli obiettivi programmati e nel rispetto delle direttive generali e di massima impartite dal componente della Giunta regionale e delle indicazioni formulate dal medesimo componente in ordine alle scale di priorità, il coordinatore generale:

a) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, rientranti nei limiti della competenza per valore superiore a 400.000.000 di lire;

b) esercita, assumendone le responsabilità, le funzioni di propulsione, coordinazione, direttiva e controllo delle strutture di più limitata competenza; promuove, avvalendosi del Consiglio dei servizi, tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa;

c) cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti;

d) in caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nell'attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione. Di tale adempimento sostitutivo informa il Consiglio dei servizi;

e) promuove, secondo motivate valutazioni

sul rapporto costo-beneficio, il parere del Comitato per l'organizzazione ed il personale per la istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative nel ramo dell'amministrazione;

f) provvede all'assegnazione e al trasferimento del personale tra i diversi servizi del ramo dell'amministrazione, avendo riguardo alle esigenze operative delle strutture predette; ove il trasferimento comporti mutamento di sede, resta fermo l'obbligo di sentire il dipendente. Dei predetti atti è comunque data comunicazione al Servizio di organizzazione e metodo e del personale;

g) dispone sulle domande di congedo ordinario dei coordinatori di servizio, avuto riguardo alle esigenze operative del ramo dell'amministrazione;

h) formula richieste di parere agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi istruttori dell'organo di controllo sugli atti propri e dei dipendenti coordinatori di servizio e di settore;

i) coadiuva il componente della Giunta regionale nella predisposizione delle direttive politico-amministrative alla cui osservanza sono tenute le strutture dipendenti, nonché nella predisposizione dei programmi o degli obiettivi prioritari da perseguire entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

l) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

m) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione;

n) riferisce periodicamente al componente della Giunta regionale sui risultati dell'azione amministrativa, sulle iniziative assunte per assicurare la coerenza della stessa con gli atti politici della programmazione e sulle inadeguatezze riscontrate negli obiettivi e nei mezzi a disposizione per il conseguimento degli stessi;

o) propone la revoca, la riforma o l'annullamento degli atti adottati dai coordinatori di servizio o di settore, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il coordinatore generale si avvale di un ufficio costituito da un numero di impiegati appartenenti al ruolo unico regionale non superiore a sei unità.

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Barranu-Mannoni-Morittu-Satta:

"Art. 9

Al terzo comma, lett. a), dopo la parola "lire" è aggiunto il seguente punto a bis):

"adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge - regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del Bilancio della Regione, a favore di Enti e persone, per valore superiore a £. 400.000.000 e fino all'importo di £. 1.000.000.000 e propone all'Assessore competente le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali" ". (24)

Emendamento aggiuntivo Loretto-Serra Pinus-Sechi:

"Art. 9

Nel quarto comma, dopo le parole "si avvale di un ufficio", aggiungere le seguenti: "a livello di settore" ". (34)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare il suo emendamento.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare il suo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si tratta di un ufficio tecnico, non di un settore. E' un ufficio esecutivo che ha necessità di un coordinatore generale; i settori sono già previsti, settore degli affari generali, e così via. Quindi la Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per chiarire il significato dell'emendamento, cioè: il coordinatore generale nell'espletamento delle funzioni a lui attribuite dalla legge si deve avvalere come supporto tecnico indispensabile, se vogliamo che possa svolgere effettivamente quelle funzioni di una struttura che però non è secondo noi opportuno lasciare come struttura amorfa, come struttura senza un minimo di qualificazione. In quella condizione sarebbe persino difficile convogliare funzionari di un qualche valore che diano appunto al coordinatore generale un supporto valido e adeguato all'esercizio della massima funzione dirigenziale nell'ambito dell'Assessorato. Lasciare il coordinatore generale senza un supporto qualificato significa metterlo nell'impossibilità di svolgere davvero e fino in fondo con adeguatezza le sue funzioni.

La nostra opinione è quindi questa: per creare le condizioni perché ci sia questa struttura, questa struttura deve ricondursi al modulo organizzativo individuato dalla normativa vigente e quindi al modulo del settore, in cui sostanzialmente sia possibile, appunto come dicevo prima, convogliare anche energie qualificate dell'amministrazione con responsabilità precise che però sarebbero preposte e dirette allo svolgimento appunto, in collaborazione con il coordinatore generale, di una funzione che riteniamo essenziale. Altrimenti da un lato diciamo di voler accrescere la responsabilità della struttura burocratica, dall'altro in realtà e nella pratica le sottraiamo la possibilità di svolgere davvero con dignità e con

convinzione le proprie funzioni. Poco fa abbiamo approvato un articolo ad esempio, meglio il Consiglio ha approvato, la maggioranza ha approvato un articolo, con cui si disciplinano gli atti di revoca e di annullamento da parte dei componenti della Giunta nei confronti di provvedimenti di coordinatori. Ebbene, colleghi consiglieri, non c'è dubbio che un potere discrezionale di questo genere, formulato e definito in maniera sembra autonoma rispetto ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, sembra che attribuisca ai componenti della Giunta facoltà, abbastanza ampie, di rimettere in discussione gli atti compiuti dalla struttura burocratica e istituzionalizzata; bene, francamente questo non incoraggia i funzionari, la dirigenza, ad assumersi responsabilità, ma agisce esattamente al contrario, li porta a rifugiarsi dalle responsabilità, perché se ogni atto...

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Onorevole Loretto, è la copia esatta dell'articolo 3 della legge dello Stato, la numero 748 del 1972, terzo comma. Stesse parole con una cambiata: Assessore anziché Ministro.

LORETTU (D.C.). Sì, ma lo Stato ha una dimensione diversa dalla nostra. Una cosa è il rapporto tra il Ministro e la miriade di provvedimenti a lui sottoposti; altra cosa è l'ambito regionale molto più ristretto, molto più limitato, molto più familiare. Sotto un certo profilo, voglio dire, il fatto che l'Assessore possa annullare gli atti compiuti dai coordinatori del suo Assessorato non incoraggia i funzionari ad assumersi responsabilità, ma al contrario a non assumersela. Ecco, ho richiamato questo problema con preoccupazione ricollegandolo all'esigenza di porre al servizio del coordinatore generale, perché possa adeguatamente svolgere le sue funzioni, una struttura che sia qualificata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Ha domandato di parlare l'assessore Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Siccome è passato il testo del proponente dell'articolo 7, vorrei rappresentare la necessità che in sede di coordinamento si proceda alla soppressione della lettera "o" del terzo comma dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Presidenza della Giunta

1. Il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente nell'attività di coordinamento dei dipartimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta regionale, presenza alle sedute della Giunta e sovrintende all'attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la Giunta, nonché tra i servizi dell'amministrazione, anche impartendo idonee disposizioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, in questo disegno di legge dal titolo innocente e asettico si

sarebbero volute disciplinare, come è scritto, le attribuzioni dei coordinatori generali, dei coordinatori di servizio e dei coordinatori di settore. L'articolo 10 rientra pienamente in questa cornice. Comunque, per realizzare pienamente quanto è enunciato nel titolo del disegno di legge, si pensa di potervi pervenire, offrendo incarichi triennali a dipendenti ritenuti idonei (legittimissimo) sulla base di valutazioni però totalmente soggettive e discrezionali, poiché nessun meccanismo oggettivo e incontestabile presiede a tutta la filosofia di questa legge. Ne deriva quindi che tutta la dirigenza regionale, sia la massima, che la minima, viene prescelta a discrezione di ogni Assessore, secondo una vecchia prassi delle Giunte regionali nelle quali il singolo Assessore sceglie i suoi uomini e non accetta interferenze di terzi, poiché ognuno è tenuto a preoccuparsi principalmente dei cavoli dell'orto proprio.

Così è avvenuto nelle Giunte regionali di ieri, di avant'ieri e così avviene nelle Giunte regionali di oggi. Poiché noi siamo tutti uomini di mondo e iscritti anche nelle liste degli elettori per il Senato della Repubblica, quindi non proprio giovanissimi e quindi anche abbondantemente vaccinati, sappiamo che, soprattutto nella prima applicazione di questa legge avrà luogo una grande vendemmia che metterà a rumore la vigna regionale, vigneto apparentemente pacifico e tranquillo. Infatti, circa duecento persone dovranno essere chiamate a ricoprire i posti dirigenziali per i prossimi cinque anni e verranno chiamate a seconda del rapporto di fiducia esistente tra l'Assessore e il dipendente fortunato e a seconda della valutazione che dei titoli e dei meriti del dipendente l'Assessore saprà dare o non dare. Tutto ciò senza tenere in nessun conto il fatto che questa Giunta fra solo dieci mesi sarà morta o sepolta, morta per morte naturale e sotterrata senza rimpianto alcuno, né da parte dell'opposizione, e diciamo, né da parte della stragrande maggioranza dei Sardi.

E' stato anche sostenuto che il disegno di legge numero 381, signor Presidente, tende a dare alla dirigenza e alla burocrazia regionale certezza di competenze, prestigio, autonomia, responsabilità, ma l'onorevole Barranu si è dimenticato di dire che ognuno dei duecento prescelti per il triennio si troverà ad essere in totale balia del padrone

che lo ha prescelto, del quale dovrà essere succube per poter sopravvivere e dovrà adattarsi a cambiare casacca ad ogni cambiamento di Giunta e di Assessore. Questa è la realtà vera, tutto il resto sono mistificazioni, chiacchiere, elucubrazioni mentali. In questo modo avremo la "legione Macedone" degli incaricati triennali, tenuta al guinzaglio dal benefattore di turno e un "esercito di Franceschiello", di uomini che vanno alla caccia di un padrone che possa garantir loro un incarico a breve o a lunga scadenza.

Ricordiamo tutte le battaglie portate avanti dal P.C.I. per impedire l'allargamento delle segreterie particolari degli Assessori, le ricordiamo perché sono avvenute in quest'Aula e in nostra presenza; ebbene, oggi, il P.C.I. allarga il potere discrezionale e larvamente ricattatorio a tutto l'apparato della Regione dove il servilismo, le invidie, i boicottaggi, le guerre intestine saranno regola costante di vita, perché il meccanismo inventato permette, agevola queste cose, e favorisce la spinta dei più bassi istinti barricadieri. La burocrazia regionale verrà ridotta a una giungla popolata da bande di mercenari e di guerrieri guidati dalla regola aurea: *mors tua vita mea*. Io vedo già dietro l'angolo - e non sono un visionario - l'esercito dei postulanti; alcuni hanno già fatto capolino in questi giorni in Aula e altri nei Gruppi dei partiti, nelle segreterie politiche, presso i singoli consiglieri; ed ecco i capi elettori, ecco i padrini, ecco i capi bastone, ecco i mammasantissima, e poiché per occupare posti dirigenziali bastano anche pochi anni di servizio (basta essere anagraficamente ventisetenni o ventottenni), si affacciano i figli dei capi elettori, i picciotti e i figliocci sempre se siano disposti a prostituirsi sia se portano le gonnelle sia se portano i pantaloni. Gli Assessorati vengono trasformati in vaste segreterie particolari in totale balia dell'Assessore di turno e la Regione può, attraverso questo incredibile meccanismo, trasformarsi in una grande famiglia, una grande famiglia mafiosa dove il diritto viene soppiantato dallo strapotere.

Però io ho molto riflettuto su ciò che si vuole fare della Regione ed ho anche pensato che se la logica dei numeri ed il gioco democratico hanno un senso, e se potrà accadere che la Democrazia Cristiana ritorni al governo della Regione parteci-

pando all'Esecutivo, vorrà dire che i tre anni della prima infornata di nomine dovrà fare il suo tempo e che spetterà ad altri ricoprire i posti rimasti disponibili. Certo, i partiti minori in questo caso non hanno granché da temere dall'alternanza al potere, anzi i partiti minori con questa ridicola riforma hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere, il destino li ha condannati a restare in sella in qualunque condizione di tempo. Non capisco però i comunisti, a dire il vero; non capisco neanche l'onorevole Pubusa che pure è così attento ai meccanismi della pubblica amministrazione. I comunisti sempre tanto garantisti, che oggi parlano di trasparenza di gorbacioviana invenzione a ogni stormir di foglia, così come fino ad ieri parlavano di centralismo democratico, di piani quinquennali, di programmazione, e tutto rinnegano, anche la scalagnata programmazione triennale regionale che oggi viene disattesa e buttata nel cestino, non poco mi sorprendono con il loro atteggiamento. Essi non sono tanto ingenui per pensare che resteranno nel governo della Regione per i prossimi trent'anni, può anche accadere, ma può anche non accadere, mi appaiono insicuri, mi appaiono un po' smarriti, un po' confusi, però goliardicamente giocano tutte le loro carte e anche la loro credibilità - diciamo la verità - sul tavolo verde delle elezioni dell'89.

Questa è la logica di questa legge, perché scava scava e cerca e ricerca non trovi una giustificazione seria, utile a ciò che sta accadendo in questa Aula. Infatti, se facciamo salve le doverose proporzioni e in forza della disinvoltura di molti, essi sperano di poter scatenare e gettare nella mischia la loro quota di dirigenza burocratica che è cospicua; dirigenti regionali che per grazia ricevuta dovranno portare l'obolo del voto e l'ex voto al santuario del P.C.I.. Quindi un centinaio di burocrati di piccolo, medio e alto calibro che si scatenano per portare voti alle prossime regionali. E' possibile che siamo giunti a tanto? E' possibile che si sia stravolta ogni regola, la più elementare, e che i nuovi feudatari dell'Isola si impossessino del potere portandosi appresso e mandando in avanscoperta i loro staffieri, i vassalli, i valvassori e i valvassini? E' possibile che ogni Assessore quando si impossessa dell'Assessorato se è scaduto il triennio si porti dietro una catena di gente rac-

cattata qua e là nei vari uffici della Regione per crearsi la dirigenza del proprio Assessorato?

Ebbene la D.C. può scegliere di opporsi a tanto sfascio, se vuole, ma potrebbe anche scegliere di assecondare questo folle disegno; disinteressatamente e responsabilmente può scegliere di opporsi ma può anche scegliere di stare al gioco e partecipare a questa festa che l'onorevole assessore Barranu illustra con tanta e tale sicurezza che questo disegno stranissimo e folle può anche sembrargli di alta ingegneria amministrativa. Siamo davanti ad una allegra rivoluzione, altro che riforma! Siamo noi Sardi all'avanguardia in Italia e in Europa, nessun imprenditore privato, badate, ha mai osato tanto, anche se l'imprenditore privato non ha bisogno di varare una legge per cambiare il personale della propria fabbrica: di fatto Agnelli all'Alfa Romeo e alla Lancia, De Benedetti all'Olivetti e Gardini alla Montedison hanno cambiato senza tante preoccupazioni e remore alcuni vertici e hanno portato in attivo aziende gravemente passive. Ma qui in Regione si pretende di sostituire a seconda dei gusti dell'Assessore e della Giunta di turno anche i capi reparto, se assimilati ad una fabbrica anche gli addetti alla verniciatura, anche gli addetti a qualunque servizio. E' incredibile che ciò possa essere fatto impunemente senza creare danni e confusioni. Qualche collega stamane si affidava al grande senso di responsabilità; abbiate pazienza, di fronte agli scontri elettorali, di fronte alle battaglie preferenziali, di fronte alle correnti, alle sotto correnti all'interno degli stessi partiti e di fronte agli scontri tra partiti, a questo grande senso di responsabilità, quando si tratta di accontentare i propri amici, non ci credo. Posso non crederci senza dire male perciò di Garibaldi? Io penso di sì. Io non ci credo perché i fatti dimostrano sempre il contrario qui e altrove: abbiamo visto infatti con quali sistemi sono stati nominati per esempio i rappresentanti presso i comitati di controllo sugli atti degli enti locali. Stamattina ne parlava, e giustamente, l'onorevole Meloni; è indecoroso che mentre la legge dice che coloro che dovrebbero essere destinati ad occupare i posti nel comitato di controllo devono essere persone di provata esperienza amministrativa, eccetera, poi nei fatti ci troviamo di fronte ad una stragrande maggioranza di personaggi digiuni in materia am-

ministrativa che credono di poter interferire in modo pesante, sconcio nei confronti degli enti locali, personaggi che su una deliberazione approvata di accettazione di dimissioni di un dipendente osano scrivere: "a condizione che venga immediatamente sostituito", come se i problemi del Comune tal dei tali, di tale luogo siano meglio conosciuti da chi è preposto a Cagliari a controllare gli atti degli enti locali. Meloni ha ragione: è una indecenza!

Siamo molto preoccupati dall'atteggiamento dei comitati di controllo inventati da noi, voluti da noi, dal Consiglio regionale, con uomini indicati dal Consiglio regionale; siamo gravemente preoccupati dall'esosità, dall'ignoranza, dall'incompetenza, spesso dalla cattiveria, dalla divisione in lotti, dalla divisione in bande per quanto riguarda il controllo degli enti locali in Sardegna. Siamo preoccupati, figuratevi se non ci dobbiamo preoccupare di questo che sta avvenendo adesso, sotto gli occhi di tutti e che trova connivenze in persone e partiti che si sono battuti per anni contro questi sistemi. Pensate se non dobbiamo preoccuparci, io dico che ce ne dobbiamo preoccupare. Così come l'onorevole Meloni stamattina severamente criticava le scelte fatte in materia di divisione del territorio per quanto attiene le comunità montane, le U.S.L., l'assetto del territorio in Sardegna; così come criticava il fatto che, mentre in Parlamento si discute dell'istituzione di 3 o 4 province, non si faccia menzione di nessuna provincia sarda, non dico della provincia Gallura ma nemmeno della provincia Ogliastra o della provincia Iglesiente. Non se ne parla e se ne addossa la responsabilità non si sa bene a chi. La responsabilità è di questo Consiglio regionale che, mentre perde mesi ed anni a rincorrere queste fanfaluche, non fa le cose serie che dovrebbe fare. Tant'è che anche nella delimitazione di queste nuove circoscrizioni territoriali c'è chi ha avuto la bontà e la compiacenza (qualcuno si è anche offeso ma non mi preoccupa l'offesa di nessuno) di volerci dimostrare che Castelsardo gravita attorno ad Olbia e che i Comuni di Monti e di Berchidda, di Alà dei Sardi e di Buddusò invece gravitano intorno a Sassari, dimenticando che il Comune di Buddusò arriva a 6 chilometri dal mare (il mar di levante però non il mar di occidente che è quello di Alghero) il Comu-

ne di Monti arriva a 8 chilometri dal mare ma sempre quello di levante non quello di occidente, non intorno a Porto Torres.

Ebbene, questa Regione sa fare queste cose, caro Meloni; e bene ha fatto l'onorevole Meloni stamattina a rimarcare, anche se solo di sfuggita, per dire come viene trattato l'assetto del territorio, come viene trattato il controllo degli enti locali che del territorio sono i padroni, e come adesso viene immaginata e sognata la nuova amministrazione regionale che dovrebbe nascere da questa sorta di rivoluzione interna.

Quindi - ed ho finito - io mi trovo in imbarazzo di fronte a questo e di fronte a tutti gli altri articoli di questa legge; perché una volta mi viene voglia di sollecitare i colleghi del Gruppo a votare compatti per questa cosa con la speranza (neanche una speranza così remota e così impossibile da realizzare) che fra dieci mesi a gestire tutta questa baraonda ci si sia anche noi, a dividere il pane trimestrale ci si sia anche noi, a mettere a dimora nel barbatellaio della Regione, anzi nelle fitocelle tutte ben coltivate con la torba sotto ed il letame ed il concime tutto intorno, anche alcuni personaggi della nostra famiglia ci si sia anche noi; oppure se io devo sollecitare, spingere, pregare i miei colleghi ad opporsi con grande energia ad un disegno di legge presentato come una rivoluzione ma destinato in realtà a portare l'Amministrazione regionale sul piano della totale anarchia, delle guerre in bande, delle invidie e degli odi, dei rancori.

Perché? Perché in questo documento la scelta degli uomini avviene *ad libitum*, avviene discrezionalmente, camuffata dai meriti, dai demeriti, dalle cose che non significano niente. Perché, quale merito può avere un ragazzino che da tre anni serve alla Regione? Che merito può avere di fronte ad un altro che ci lavora da 15 o 20 anni? L'unico merito che può avere è che essendo giovane e agile può essere un più valido portaborse dell'Assessore di turno, o il figlio del capopartito di Pompu o di Monti. Ecco il merito che può avere.

PUBUSA (P.C.I.). Può essere anche più in gamba, più preparato.

ISONI (D.C.). Può essere anche un genio,

ma il genio è meglio lasciarlo maturare. Voi volete mietere il grano quando è verde, guardate che quando è verde non si macina niente né si fa il pane; il grano bisogna lasciarlo maturare. Voi volete portare questi ragazzi con tre anni di esperienza ai vertici dell'organizzazione regionale. Evidentemente c'è chi ha carenza di uomini qui, e chi uomini di provata abilità e di esperienza non ne ha tanti e va a cercarli dove può. Solo per pudore non è stato detto: li andiamo a prendere per la strada, li assumiamo possibilmente con una nuova "285" e poi li portiamo ai vertici della Regione. A questo punto non ci si è arrivati ma solo perché un briciolo di pudore rimane alla gente, perché altrimenti si sarebbe veramente inverecondi.

Io mi auguro che questa maggioranza rifletta bene e che questo Consiglio regionale tutto intero rifletta bene su questo problema, che non è un problema di maggioranza o di minoranza. L'assetto burocratico regionale non è un problema dei grandi e dei piccoli, dei forti e dei deboli, della maggioranza e della Giunta, è un problema di tutti i Sardi. Se vogliamo far funzionare bene la Regione, questa che voi avete scelto è la strada peggiore perché è la strada della confusione, la strada del favoritismo, la strada del paternalismo, la strada del ricatto, la strada della sopraffazione. Se voi aveste studiato un meccanismo perché l'amministrazione regionale diventi una cosa seria, perché la burocrazia regionale sia seriamente controllata, perché venga seguita ed assistita, perché venga consigliata e sostenuta, perché venga magari meglio remunerata, perché i migliori avanzino, allora si vareremo una vera riforma che ci dovrebbe trovare tutti in prima linea, tutti insieme solidali; non questa cosa, caro onorevole Barranu, che lei ha immaginato con tanto ardore.

E' giustificato il suo ardore perché ha la fortuna lei di essere un uomo giovane, lei ha la grande ricchezza di essere un uomo giovane, ma abbia pazienza e sia, se può, un tantino più prudente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio legislativo

1. Il coordinatore generale del Servizio legislativo adotta gli atti con i quali, davanti al giudice ordinario, si promuovono liti attive e si resiste a liti passive, quando l'oggetto della controversia superi i 25 milioni e fino a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, davanti al giudice amministrativo e, allorché l'oggetto della controversia superi i 50 milioni, davanti al giudice ordinario, il coordinatore generale del Servizio legislativo redige una relazione motivata per le determinazioni dell'organo competente.

3. Il coordinatore generale del Servizio legislativo adotta i provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato o da sentenze immediatamente esecutive, qualunque sia l'importo. Provvede altresì all'impegno e liquidazione delle spese conseguenti a transazioni stipulate dal competente organo dell'amministrazione, all'anticipazione di fondi e rimborsi spese all'Avvocatura dello Stato, nonché alla liquidazione delle parcelle ad essa spettanti. In caso di sentenze provvisoriamente esecutive predispone una relazione all'organo competente per l'assunzione delle relative determinazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S. d'Az.). Chiedo di sospendere l'articolo 11 e l'articolo 19 che è consequenziale.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendiamo l'esame degli articoli 11 e 19. Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Ragioneria

1. Al coordinatore generale della Ragioneria generale della Regione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, spetta:

a) apporre il visto sugli atti con cui si provvede ad accertare entrate, ad assumere impegni a carico del bilancio e delle contabilità speciali ed a sottoscrivere i relativi titoli di spesa per importi superiori a 300 milioni di lire;

b) apporre il visto sugli atti che non comportano impegno di spesa;

c) sottoscrivere il referto sugli atti di impegno e di liquidazione che si ritiene non possano aver corso;

d) apporre il visto sugli atti di impegno e sottoscrivere i titoli di spesa ai quali si debba dare comunque esecuzione ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11;

e) provvedere con propria determinazione ad accertare le somme da conservarsi nel conto dei residui, nonché le eventuali economie e maggiori spese;

f) promuovere il trasferimento delle quote di giacenze esistenti sui conti di tesoreria, secondo le disposizioni della legge regionale 1 settembre 1977, n. 38, e della legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché l'attuazione delle determinazioni adottate in tal senso dal competente organo regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale

1. Il coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, oltre alle competenze previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dispone:

a) la nomina in prova, previa deliberazione della Giunta regionale, dei vincitori dei concorsi pubblici e degli assunti per obblighi di legge, nonché la successiva conferma in ruolo;

b) l'inquadramento del personale del ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali e l'attribuzione dei profili professionali secondo le prescrizioni della vigente normativa;

c) il riconoscimento, al personale nominato in ruolo, dei servizi resi anteriormente;

d) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa;

e) la cessazione dal servizio del personale regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Restano comunque riservate all'Assessore regionale competente in materia di personale:

a) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa ai coordinatori generali, per le quali si prescinde dai pareri amministrativi prescritti per il restante personale;

b) i provvedimenti relativi al personale che comportano trasferimento a diverso ramo dell'amministrazione;

c) l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alle note di demerito;

d) i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Attribuzioni dei coordinatori di servizio e di settore

1. I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.

2. Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.

3. Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Attribuzioni specifiche dei coordinatori di servizio

1. Il coordinatore di servizio:

a) collabora con il coordinatore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti;

b) assicura l'impiego della struttura per il perseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori nonché delle scale di priorità dagli stessi indicate;

c) promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e riferisce periodicamente al coordinatore generale sull'andamento dell'azione amministrativa, redigendo idonea relazione contenente precisi elementi sull'area di utenza, sui carichi di lavoro gravanti sulla struttura, sulle disponibilità finanziarie e di personale addetto, al fine di

promuovere l'eventuale adeguamento negli obiettivi e nei mezzi;

d) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore superiore a 100 e fino a 400 milioni di lire;

e) provvede all'assolvimento dei compiti connessi con il coordinamento e controllo delle strutture amministrative dipendenti, nonché all'utilizzazione ottimale del personale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

f) relaziona sulle proposte di transazione o richieste di rinuncia a diritti derivanti, in base a clausole contrattuali, da inadempimento, rappresenta l'amministrazione nella stipula o determinazione delle medesime e cura i relativi adempimenti;

g) cura la definizione di tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

h) dispone i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed abilitazione, ad eccezione delle categorie di atti che la legge demanda alla competenza della Giunta regionale;

i) emana provvedimenti di rilevanza esterna: 1) diretti alla conservazione del patrimonio regionale che abbiano carattere d'urgenza, nei limiti d'impegno della spesa fino a 100 milioni, salvo ratifica da parte dei competenti organi regionali; 2) a contenuto e natura vincolata ed obbligatoria in applicazione di norme di legge e di richieste che non comportino impegni di spesa;

l) dispone sulle domande di congedo ordinario inoltrate dal personale dipendente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Barranu-Mannoni-Morittu-Satta:

"Art. 15

All'art. 15, primo comma, lett. d) alla fine è aggiunto il seguente punto:

"Adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di Enti e persone fino all'importo di £. 400.000.000, emanando i conseguenti provvedimenti formali" ". (25)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 15, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore

1. Spetta ai coordinatori di settore adottare tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore fino all'importo di lire 100.000.000.

2. Il coordinatore di settore collabora con il coordinatore del servizio e con il coordinatore generale ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

Art. 17

Funzioni di ufficiale rogante

1. Ai coordinatori di settore con profilo professionale di area giuridico-amministrativa può essere affidato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione di cui il settore fa parte, l'incarico di ufficiale rogante dell'amministrazione. Ove non sia possibile provvedervi a mezzo di coordinatori di settore, la stessa funzione può essere conferita ad un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima con profilo professionale della predetta area.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Atzeni-Morretti-Deiana-Tidu-Baghino-Isoni:

"Art. 17

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, stipulati nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sono rogati da un funzionario esperto in

materie giuridiche ed amministrative, che abbia un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la medesima Regione e che sia in possesso della Laurea in Giurisprudenza.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.

I funzionari nominati Ufficiali Roganti e che abbiano ininterrottamente svolto tale funzione nell'ultimo quinquennio sono equiparati ad ogni effetto, giuridico ed economico, ai coordinatori di servizio.

Per garantire un adeguato assetto amministrativo relativo alla materia degli appalti e contratti delle opere pubbliche, anche allo scopo di assicurare un coordinato supporto agli enti concessionari, è istituito presso l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il servizio degli appalti, contratti, Ufficiale Rogante, bollettino ufficiale dell'appalto ed Albo Appaltatori, in sovrannumero ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 15.1.1986, n. 1". (31)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Deiana.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione prima l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del servizio della Ragioneria generale

1. Ai coordinatori di settore del servizio della Ragioneria generale della Regione spetta, fino all'importo di 300 milioni di lire:

- a) vistare l'assunzione di impegni a carico del bilancio o delle contabilità speciali;
- b) sottoscrivere i titoli di spesa emessi a carico del bilancio o della contabilità speciale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del Servizio legislativo

1. Il competente coordinatore di settore del Servizio legislativo adotta gli atti di cui al primo comma dell'articolo 11 quando l'oggetto della controversia non supera i 25 milioni di lire.

PRESIDENTE. L'articolo 19 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Riferimenti alle previgenti qualifiche e funzioni

1. I riferimenti della legislazione regionale a qualifiche o funzioni previste dal precedente ordinamento del personale si intendono riferiti alle attuali qualifiche e funzioni secondo le equiparazioni indicate nella allegata tabella A.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria:*

Art. 21

Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori

1. Il coordinatore generale dispone per le proprie missioni nel territorio nazionale informandone l'Assessore regionale.

2. Il coordinatore generale dispone l'invio in missione ed esprime il parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per i coordinatori di servizio. I coordinatori di servizio dispongono l'invio in missione e esprimono parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per il restante personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria:*

Art. 22

Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell'amministrazione

1. I servizi e settori istituiti quali articolazioni

periferiche dell'organizzazione regionale, oltre ai compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, provvedono al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture organizzative centrali del ramo amministrativo di appartenenza.

2. Quando la unicità dell'intervento sia opportuna per esigenze di organicità, l'attuazione degli interventi concernenti più ambiti territoriali è attribuita ai servizi centrali anziché alle strutture periferiche di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria:*

Art. 23

Attività ispettiva

1. Con apposita legge si provvederà alla disciplina dell'attività ispettiva.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento sostitutivo totale Barranu-Mannni-Morittu-Satta:

"Art. 23

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

Art. 23

Istituzione, composizione, ordinamento e funzioni del Servizio ispettivo

1. Presso la presidenza della Giunta regionale è istituito il Servizio ispettivo.

2. Al Servizio ispettivo della presidenza della Giunta regionale sono assegnati, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta del Presidente, da due a cinque impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale, i quali, per la durata dell'assegnazione al Servizio ispettivo, sono equiparati ad ogni effetto giuridico ed economico ai coordinatori generali.

3. Con atto del Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, essi sono incaricati di specifici compiti ispettivi, volti ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativo-contabile, nonché la razionale organizzazione dei servizi e l'adeguata utilizzazione del personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti amministrativi da essa dipendenti. Nell'atto di incarico sono determinati l'ambito dell'indagine ed il termine entro cui l'incaricato deve riferire alla Giunta regionale.

4. L'incaricato ha il potere di verificare e acquisire atti, di ricevere testimonianze per le quali redige processo verbale, evitando, per quanto possibile, d'intralcio l'attività corrente degli uffici.

5. Nell'ipotesi in cui l'ufficio oggetto dell'indagine rifiuti l'esibizione di particolari atti, l'incaricato riferisce immediatamente al Presidente della Giunta, se il rifiuto è di ostacolo per i propri adempimenti.

6. Al termine dei propri accertamenti, l'incaricato riferisce alla Giunta regionale l'esito delle ispezioni o inchieste ad esso affidate, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunica altresì al Servizio di organizzazione e metodo e del personale copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate, nonché tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari.

7. Il coordinatore con funzioni ispettive che, nell'esercizio o a causa di tali funzioni, accerta fatti che presentano caratteri di reati per la cui punibi-

lità non sia prescritta querela dell'offeso, è obbligato a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

8. Il coordinatore generale con maggiore anzianità di servizio fra quelli assegnati al Servizio ispettivo svolge le funzioni di coordinamento dell'attività dell'ufficio, fermo restando che degli incarichi loro affidati i coordinatori assegnati al Servizio ispettivo rispondono direttamente alla Giunta regionale". (26)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato, perché è il ripristino del testo del proponente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, durante i lavori - che ci hanno visto impegnati tutti nella prima Commissione - riguardanti l'esame, la composizione e le funzioni del servizio ispettivo, ricordo che sentimmo anche l'assessore Barranu. Si venne allora alla decisione unanime - se non ricordo male fu favorevole anche lo stesso Assessore - di sospendere questo articolo, o meglio nel futuro cercare di stenderlo diversamente; tanto è vero che l'articolo 23 oggi prevede che l'attività ispettiva sarà elaborata con apposita legge. Apprendiamo adesso che la Giunta ha cambiato parere e siccome ho visto che l'assessore Barranu ha dato per illustrato il suo emendamento e noi non ne conosciamo le ragioni - può darsi che siano delle ragioni valide - vorrei chiedere che questo articolo venga sospeso e ripreso successivamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - D.N.). Presidente, io nei miei appunti non avevo notato questo emenda-

mento. Ora, dopo aver letto la relazione della Commissione e avendo rilevato il rinvio della costituzione del servizio ispettivo ad una nuova legge, mi sono chiesto perché santo Iddio!, per la ristrutturazione di questa Regione, anziché procedere accorpando tutto in una buona legge duratura, si rinvia ad una miriade di leggi future. Esempio: per il servizio ispettivo un'altra legge. Questa amministrazione è proprio allo sfascio! Ma quando mai per il funzionamento di un ente pubblico non devono essere emanati regolamenti per l'organizzazione interna, per la vigilanza sui vari comparti, sul personale, per i suoi rapporti con l'esterno. Anche se organizzato male, il servizio ispettivo, non può assolutamente mancare.

Quindi io sono d'accordo sull'emendamento; se poi il servizio debba essere modificato, meglio coordinato in occasione di una successiva legge (perché tanto proliferano le leggi a iosa) questo è un altro discorso. E' assolutamente assurdo non concepire il servizio ispettivo, servizio necessario per un miglior funzionamento dell'amministrazione regionale. Ripeto, io sono d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendiamo l'esame di questo articolo. Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Competenza funzionale

1. La competenza funzionale attribuita ai coordinatori dalla presente legge, prescinde dai limiti per valore nella medesima stabiliti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:

"A detti servizi sono preposti coordinatori generali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

Art. 26

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'articolo 7 (Indirizzo politico-amministrativo) e l'intero Capo III (Funzioni di coordinamento) del titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, Segretaria:

Art. 27

Applicazione agli enti strumentali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione provvedono ad adeguare ad essa i propri regolamenti organici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Norma transitoria

1. Fino a quando non siano state completate le operazioni di inquadramento e di mobilità verticale previste dalle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987 relativo al personale dell'Amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione (L.R. 25 giugno 1984, n. 33 e L.R. 15 gennaio 1986, n. 6)", le funzioni di coordinamento possono essere conferite, a parziale modifica di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, anche ad impiegati del ruolo unico regionale:

a) con un'anzianità complessiva di servizio, nella VI fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nella VII qualifica funzionale, non inferiore ad otto anni per le funzioni di coordinatore generale e di servizio;

b) con un'anzianità complessiva di servizio, nella V o VI fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nella VI o nella VII qualifica funzionale non inferiore a cinque anni per le funzioni di coordinatore di settore.

2. In deroga a quanto previsto dai commi sesto e settimo dell'articolo 1, per gli incarichi conferiti in applicazione del precedente comma la procedura di nomina dovrà essere ripetuta allorché saranno state completate le operazioni di inquadramento e di mobilità verticale previste dalle norme transitorie del citato decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Gli emendamenti numero 4, 5, 6, 7 e 11 sono stati ritirati. Si dia lettura dei rimanenti.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Barranu-Casula-Cogodi-Merella:

"Art. 28

Il secondo comma è soppresso". (3)

Emendamento aggiuntivo Barranu-Mannoni-Morittu-Satta:

"Art. 28

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

"Art. 28 bis

Compiti degli Uffici di Gabinetto

1. E' istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un Ufficio di Gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l'analisi e il perseguimento degli obiettivi programmatici. L'Ufficio è diretto dal Capo di Gabinetto che può operare su delega dell'Assessore.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta conserva inoltre i compiti di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

3. Le Segreterie particolari sono assorbite negli Uffici di Gabinetto e continuano a svolgere i compiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51". (27)

Emendamento aggiuntivo Barranu-Mannoni-Morittu-Satta:

"Art. 28

Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente:

"Art. 28 ter

Composizione degli Uffici di Gabinetto

1. Gli uffici di Gabinetto sono costituiti da:

- a) un Capo di Gabinetto;
- b) un Segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) un addetto di Gabinetto di qualifica non inferiore alla settima;
- e) un addetto di segreteria;
- f) non più di due impiegati per il lavoro di archivio ed il servizio di copia;
- g) un autista ed un commesso.

2. Nel Gabinetto del Presidente della Giunta, il numero delle unità di cui alle precedenti lettere c), d) ed f) è elevato rispettivamente a due, due e quattro, mentre il numero dei commessi può essere elevato a quattro.

3. Il personale addetto al Gabinetto dei componenti della Giunta regionale deve essere scelto tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

4. Il Capo di Gabinetto, il Segretario particolare ed i consulenti, che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l'Amministrazione regionale, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale". (28)

Emendamento aggiuntivo Barranu-Mannoni-Morittu-Satta:

"Art. 28

Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente:

"Art. 28 quater

Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto

1. Ai Capi di Gabinetto, per la durata dell'in-

carico, compete il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale, oltre all'indennità di Gabinetto.

2. Ai consulenti compete il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale.

3. Ai Segretari particolari spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per i funzionari della VII qualifica funzionale oltre alla indennità di Gabinetto.

4. Per il personale di Gabinetto proveniente da altre Amministrazioni il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello in godimento nell'Amministrazione di provenienza.

5. Il trattamento economico del restante personale degli uffici di Gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre alla indennità di Gabinetto". (29)

Emendamento soppressivo totale Loretta-Serra Pintus-Sechi-Saba:

Art. 28

L'articolo 28 è soppresso. (35)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Chiedo che venga sospeso l'esame degli articoli 28 e 29.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendiamo l'esame degli articoli 28 e 29.

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, *Segretaria*:

Art. 29

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1988, sono quantificate in annue lire 146.000.000 e gravano

sui capitoli di bilancio corrispondenti al capitolo 02016 del bilancio della Regione per il 1987.

2. Alle stesse si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A).

MOI, Segretaria:

TABELLA A

Equiparazione di qualifiche e funzioni:

- Segretario generale - Coordinatore generale della Presidenza della Giunta;
- Direttore dei servizi di Assessorato - Coordinatore generale di Assessorato;
- Direttore della ragioneria regionale - Coordinatore generale della ragioneria generale;
- Capo ufficio del personale - Coordinatore generale del servizio di organizzazione e metodo e del personale;
- Capo ufficio legislativo - Coordinatore ge-

nerale del servizio legislativo;

- Ispettore generale e Direttore di divisione
- Coordinatore di servizio;
- Direttore di sezione - Coordinatore di settore;
- Funzionario - Impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

I lavori del Consiglio riprenderanno domani giovedì 7 luglio alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio
Dott. Antonio Sollnas
